

ASSOCIAZIONE DELLE POPOLAZIONI MONTANE DEL MONDO

STATUTI

Adottati su mandato dell'Assemblea generale di Quito (settembre 2002)
dal Consiglio dell'APMM il 5 settembre 2003
a Ispoure (Pirenei Atlantici - Francia)

INDICE

▪ Oggetto, Obiettivi, Funzioni	artt. 1 a 5
▪ Carta	art. 6
▪ Composizione	artt. 7 a 12.
▪ Organizzazione e Strutture	art. 13
▪ APMM locali, nazionali, regionali	art. 14
▪ Assemblea generale	artt. 15 a 19
▪ Consiglio direttivo	artt. 20 a 25
▪ Comitato scientifico	art. 26
▪ Risorse, quote, contributi	artt. 27 a 29
▪ Gestione – Scioglimento	artt. 30 a 33.

OGGETTO- OBIETTIVI – FUNZIONI

Articolo primo – Fra coloro che aderiscono ai presenti statuti e alla Carta delle popolazioni di montagna del mondo viene costituita un'associazione denominata :

ASSOCIAZIONE DELLE POPOLAZIONI MONTANE DEL MONDO

Essa è regolata dalla legge del 1901 della Repubblica Francese relativa sia alle associazioni che ai presenti statuti che traggono ispirazione dalla Carta adottata il 4 settembre 2003 a Ispoure (Pirenei francesi) e che costituiscono il contratto tra i membri e l'associazione.

L'associazione è al servizio esclusivo delle popolazioni montane ed è indipendente da qualsiasi movimento politico, sindacale o religioso.

Art. 2 - L'associazione delle popolazioni montane ha come oggetto principale di rispondere alle preoccupazioni più importanti delle popolazioni montane che, in questo inizio di XXI secolo, avvertono la necessità di:

- Definire un nuovo futuro per i territori montani e ripensare il loro posto nella società
- Mantenere o ritrovare la piena padronanza delle loro risorse e di scegliere per proprio conto nuove vie di sviluppo
- Disporre delle stesse possibilità di progresso degli altri territori e ridurre quindi le forti disuguaglianze nella situazione e nelle condizioni di vita che le caratterizzano
- Costruire comunità locali forti, solidali e ampliare tale sentimento di solidarietà alle altre comunità di montagna, a livello locale, nazionale e internazionale e creare quindi una vera e propria comunità a diversi livelli
- Vivere in pace e in buoni rapporti con il resto della società nel rispetto delle varie specificità, diritti, identità, valori e culture
- Organizzarsi per essere ascoltate e riconosciute come interlocutori legittimi e rappresentativi dei territori montani sul piano nazionale o internazionale.

Art. 3 – Per raggiungere tali obiettivi l'associazione si dota dei mezzi più appropriati, prendendo tutte le disposizioni atte a

- Garantire la presenza o la rappresentazione delle popolazioni montane in tutte le istanze in cui vengono prese decisioni che abbiano conseguenze dirette o indirette sul futuro della montagna
- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale e internazionale sui risvolti dello sviluppo equo e durevole di questi territori
- Portare il suo appoggio alla costituzione di strutture locali dell'associazione e consigliarle nelle loro attività e procedimenti

- Accrescere la capacità di azione delle popolazioni montane mettendo a disposizione strumenti giuridici, finanziari, istituzionali e tecnici che rispondano perfettamente alle loro necessità
- Mettere in relazione le popolazioni e i territori per facilitare lo scambio di informazioni, tecniche e innovazioni
- Ricercare e mettere in relazione le collettività o comunità che desiderano impegnarsi in partnership o cooperative
- Mettere a disposizione delle popolazioni le informazioni e gli studi atti a facilitare la comprensione dei meccanismi socioeconomici e conferire maggiore efficacia all'azione
- Organizzare dibattiti e incontri su tutte le questioni rilevanti rispetto al futuro della montagna
- Avere un ruolo di scambio e di centro di redistribuzione dei dati riguardanti la montagna
- Assicurare un ruolo di arbitraggio o di ristabilimento del dialogo nei conflitti che vedono contrapporsi le popolazioni montane.

Art. 4 – La sede sociale dell'associazione è a Parigi e può essere trasferita su proposta del Consiglio con decisione dell'assemblea generale presa a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

Art. 5 - La durata dell'associazione è illimitata.

CARTA DELLE POPOLAZIONI DI MONTAGNA DEL MONDO

Articolo 6 – L'associazione si dota di una carta intitolata « Carta delle popolazioni di montagna del mondo ». La carta è elaborata e adottata dall'assemblea generale e da essa revisionata ogni tre anni su proposta del Consiglio. Essa definisce i valori difesi dall'APMM e i principi che guidano la sua attività.

COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7- L'associazione è costituita da **membri aderenti**, da **membri associati** e da **membri onorari**.

Art. 8 – Possono aderire all'associazione, in qualità di **membri aderenti**, con riserva di presentare richiesta formale :

- le **collettività territoriali** (o « governi » locali), le comunità di montagna e i loro raggruppamenti; esse costituiscono il **1° collegio** che dispone del 50 % dei diritti di voto presso l'assemblea generale
- le **organizzazioni e associazioni** che raggruppano le popolazioni montane e che operano per la loro promozione; esse costituiscono il **2° collegio** che dispone del 35% dei diritti di voto
- le **persone fisiche** che intendono aderire individualmente; esse costituiscono il **3° collegio** che dispone del 15% dei diritti di voto.

L'adesione diventa effettiva con il versamento di una quota annuale o con un contributo annuale in natura finalizzato al funzionamento dell'associazione sotto forma della resa di un servizio. L'adesione può avvenire presso le APMM locali, nazionali, regionali o, in assenza di esse, direttamente presso l'organizzazione che le riunisce a livello internazionale (aderenti diretti).

Art. 9 - L'associazione comprende i **membri associati**, persone morali o persone fisiche che, pur contribuendo in modi diversi al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, non intendono o non possono aderire secondo le regole comuni. Su loro richiesta vengono accolti dal Consiglio; invitati al Consiglio e all'Assemblea generale e possono partecipare ai dibattiti senza voto deliberativo.

Art. 10 – I **membri onorari** sono persone, fisiche o morali, cui l'assemblea generale, su proposta del Consiglio, attribuisce tale titolo come riconoscimento dei servizi eccezionali offerti all'associazione o alla causa della montagna.

Art. 11 - Il Presidente dell'associazione, dopo avere consultato il Consiglio, può invitare qualunque persona le cui funzioni o competenze possano essere utili alla causa perorata dall'APMM a

partecipare ai lavori dell'associazione, ai dibattiti delle sue istanze e ad esercitare missioni per l'associazione.

Art. 12 – La qualità di membro dell'associazione si perde nei seguenti modi:

- per ritiro volontario notificato in forma scritta al presidente almeno un mese prima della fine dell'anno civile per essere effettiva dal 1° gennaio dell'anno seguente, mentre la quota o il contributo annuale deve essere comunque devoluta per l'anno in corso;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio causata dal non pagamento della quota o del contributo, per grave mancanza di etica, non rispetto degli statuti e della Carta. Il membro oggetto di tale procedura può richiedere di essere ascoltato dal Consiglio.

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE

Art. 13 - L'APMM è, a livello mondiale, un'**organizzazione federativa** di associazioni locali, nazionali o regionali costituite sulle basi dello stesso principio e secondo le stesse regole, che perseguono gli stessi obiettivi e condividono i medesimi valori definiti dai presenti statuti e dalla Carta delle popolazioni di montagna del mondo. Tuttavia essa accetta le adesioni dirette in caso l'associazione locale, nazionale o regionale non esista.

APMM LOCALI, NAZIONALI, REGIONALI

Art. 14 - Le associazioni locali, nazionali, regionali associate e riconosciute dall'APMM sono costituite su iniziativa di collettività o comunità o da loro raggruppamenti, organizzazioni o associazioni o da persone fisiche che intendano applicare i principi e perseguire gli obiettivi che ispirano l'Associazione delle Popolazioni montane del Mondo. Esse beneficiano, su loro richiesta, dell'appoggio dell'organizzazione federativa e sono costituite secondo i presenti statuti con riserva di adattamenti destinati a tenere conto del contesto locale che non cambiano lo spirito e le regole essenziali dell'associazione. Esse devono essere accettate dal Consiglio dell'APMM e aderire all'associazione per mezzo del versamento di una quota o di un contributo per poter assumere la **denominazione** di « Associazione (locale, nazionale, regionale) delle Popolazioni montane del mondo ». Esse completano tale denominazione con un **riferimento geografico** corrispondente al territorio che desiderano ricoprire o alle popolazioni che intendono riunire. In caso di conflitto fra due o più associazioni sui territori o le popolazioni coinvolte, solo il Consiglio dell'APMM ha la competenza per deliberare su tale materia dopo avere ascoltato entrambe le parti.

Le associazioni, con riserva di non trasgredire alle regole locali di costituzione delle associazioni in cui hanno eletto il proprio domicilio, godono della stessa capacità giuridica dell'organizzazione federativa. Pertanto esse sono totalmente autonome nel rispetto degli statuti e della Carta. L'assemblea generale dell'organizzazione federativa può, dopo avere ascoltato gli interessati, ritirare il consenso dato dal Consiglio relativamente alla costituzione di un'associazione locale, nazionale o regionale per il mancato pagamento della quota o per mancanza grave di etica o non rispetto degli statuti e della Carta. In attesa di tale decisione il Consiglio può sospendere l'adesione.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 15- L'assemblea generale è composta:

- dai membri aderenti (rappresentanti delle associazioni locali, nazionali e regionali iscritte all'APMM ; rappresentanti delle collettività, comunità, organizzazioni, associazioni, persone fisiche che hanno aderito direttamente all'organizzazione federativa internazionale)
- dei membri associati
- dei membri onorari
- di persone qualificate invitate dal Presidente previa consultazione del Consiglio

Solo i membri aderenti possono prendere parte alle procedure di voto.

I rappresentanti delle associazioni aderenti sono da esse nominati con un'attenzione particolare al rispetto dei pesi rispettivi di ogni collegio definiti nell'Articolo 8.

Le associazioni aderenti, per esercitare il loro diritto di voto all'interno dell'Assemblea Generale, dispongono di un numero di mandati proporzionale all'importanza della popolazione montana che raggruppano rispetto alla popolazione montana totale raggruppata all'interno dell'APMM. I mandati

delle collettività, delle comunità e delle organizzazioni che aderiscono direttamente sono calcolate allo stesso modo. Le persone fisiche che aderiscono direttamente dispongono di un voto ciascuna. L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dopo aver consultato i membri del Consiglio. I membri dell'assemblea generale sono convocati con almeno tre mesi di anticipo ed esclusivamente per posta elettronica autenticata dall'indirizzo di messaggia della segreteria generale dell'associazione. L'informazione è viene inoltre portata a conoscenza attraverso il sito internet dell'associazione stessa.

L'assemblea generale viene obbligatoriamente convocata su richiesta scritta di un terzo delle associazioni aderenti o di un decimo degli aderenti diretti così come definito dall'Articolo 8. La richiesta deve essere accompagnata da una proposta di ordine del giorno, In questo caso l'assemblea generale è convocata dal presidente entro un termine di tre mesi.

Quando l'ordine del giorno comprende una modifica degli statuti, esso deve indicare i punti sui quali sono state richieste le modifiche e la loro natura.

Le richieste di modifica dell'ordine del giorno devono pervenire alla segreteria generale dell'associazione almeno 72 ore prima dell'inizio della riunione. Esse vengono sottoposte all'apertura dell'Assemblea Generale che avrà il compito di deliberare in proposito. Tuttavia ogni richiesta di modifica dell'ordine del giorno che comporti un progetto di modifica degli statuti deve essere indirizzato, unitamente alla proposta di modifica, almeno un mese prima della riunione alla segreteria generale, che provvederà a informarne i membri.

Art. 16- L'assemblea generale delibera, nell'ordine qui di seguito indicato, sui punti seguenti:

- ascolta e approva il resoconto del mandato del Presidente e il rapporto amministrativo sul funzionamento dell'associazione del segretario generale
- esamina e approva la gestione dei conti dell'associazione presentata dal tesoriere
- elegge al suo interno il Consiglio, definisce le sue missioni e gli conferisce le deleghe di potere necessarie alla loro realizzazione;
- adotta e revisiona gli statuti dell'associazione e, se dal caso, il regolamento interno; essa può conferire il mandato al Consiglio di adattare, se necessario, nell'intervallo fra due assemblee generali, gli statuti nelle loro disposizioni pratiche per permettere un normale funzionamento dell'associazione; tali modifiche vengono sottoposte alla più vicina assemblea generale per essere convalidate.
- Ritira, su proposta del Consiglio, il consenso dato ad un'associazione locale, nazionale o regionale in virtù dell'Articolo 14 dei presenti statuti
- Decide la sede sociale dell'associazione
- Adotta e revisione la Carta delle popolazioni delle montagne del mondo
- Decreta il progetto di budget triennale, fissa l'ammontare delle quote per le associazioni partecipanti e per gli aderenti diretti, nomina i revisori dei conti.
- Definisce gli orientamenti strategici d'azione a partire da un rapporto preparato dal Consiglio.
- Organizza a suo gradimento qualsiasi dibattito sulla vita e il funzionamento dell'associazione, i suoi obiettivi e qualunque questione che interessi direttamente o indirettamente la montagna
- Ascolta qualsiasi individuo il cui contributo possa essere ritenuto interessante o necessario al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione dei suoi obiettivi
- Adotta, al termine dei suoi lavori, qualunque risoluzione o dichiarazione che definisca le posizioni dell'associazione.

Art. 17- L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'associazione, in mancanza del quale sarà presieduta da un vice Presidente delegato dal Presidente stesso. Le funzioni di segretario vengono espletate dal segretario generale o, in mancanza di esso, da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Art. 18- L'Assemblea generale può validamente deliberare se la metà delle associazioni aderenti è presente o rappresentata e se un decimo degli aderenti diretti è presente o rappresentato. Nel caso in cui, all'apertura, venga constatato che tale quorum non può essere raggiunto, viene immediatamente convocata una seconda assemblea generale a mezzo posta elettronica per due giorni dopo. L'assemblea generale così riunita può validamente deliberare senza che vi sia condizione di quorum.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei mandati dai membri presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti, quello del presidente sarà preponderante. In caso di contestazione il conteggio dei mandati avverrà per collegio secondo quanto disposto dall'Articolo 8.

Art. 19- Ogni aderente può conferire il mandato di cui dispone ad un altro aderente. Non vi è limite al numero dei mandati per rappresentante all'assemblea generale. Solo le persone investite del mandato espressamente dalla collettività, comunità o organizzazione possono prendere parte al voto in nome di costoro.

CONSIGLIO

Art. 20 – Il consiglio dell'associazione viene eletto dall'assemblea generale. Esso è composto da trenta membri titolari; ogni membro del Consiglio ha un suo sostituto. Il consiglio comprende 15 rappresentanti del primo collegio, 10 del secondo collegio, 5 del terzo collegio. Ogni grande regione geografica (Africa, Asia, America, Europa, Asia del sud est – Pacifico – Oceania) dispone di cinque seggi all'interno del Consiglio. I cinque seggi rimanenti sono attribuiti indipendentemente dalla ripartizione geografica. Ogni regione organizza al suo interno una concertazione prima che l'assemblea generale si riunisca per proporre una lista di cinque membri titolari e cinque sostituti, di cui 5 per il primo collegio, 3 per il secondo e 2 per il terzo. Tali proposte vengono ratificate dall'assemblea generale che tuttavia resta sovrana nella scelta dei membri del Consiglio. In mancanza di accordo regionale, l'assemblea generale sceglie i rappresentanti delle regioni fra i candidati rispettando la ripartizione di cinque seggi per regione. In caso di assenza di candidatura o di candidatura giudicata non rappresentativa delle popolazioni locali da parte dell'assemblea generale, essa può contravvenire alla ripartizione sovraindicata.

Possono essere nominati a fare parte del Consiglio unicamente i rappresentanti di collettività, comunità, organizzazioni o persone fisiche in regola con il pagamento della quota partecipativa o contributiva presso le associazioni aderenti o l'organizzazione federativa.

La lista dei paesi da prendere in considerazione nella lista delle grandi regioni enumerate in precedenza è allegata ai presenti statuti. Essa può essere modificata dal Consiglio.

Art. 21- Il Consiglio viene eletto per una durata di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Essi cessano di esercitare le loro funzioni, nel corso del mandato, in caso di dimissioni o radiazione. Questa viene pronunciata con un voto maggioritario dei membri del Consiglio e constatando le assenze ripetute senza una valida ragione o un disinteresse palese per il funzionamento dell'Associazione, senza pregiudizio per le ragioni enumerate all'Articolo 12 dei presenti statuti. Ogni membro del Consiglio che perda la qualifica per la quale era stato eletto è considerato dimissionario. In caso di vacanza di un seggio all'interno del Consiglio, esso può provvedere al suo rimpiazzo fino alla riunione più vicina dell'assemblea generale nel rispetto delle suddivisioni definite dall'Articolo 20.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione. Le spese di spostamento possono essere rimborsate, su presentazione dei giustificativi, in funzione delle possibilità finanziarie dell'associazione. Tuttavia il rimborso delle spese viene unicamente effettuato se, prima del loro impegno, il tesoriere abbia ricevuto un preventivo e vi sia stato un accordo scritto di quest'ultimo.

L'elezione del Consiglio da parte dell'assemblea generale ha luogo dopo l'adozione dei rapporti statutari (resoconto del mandato del presidente e rapporto amministrativo del segretario generale) e l'approvazione dei conti da parte dell'assemblea generale.

Art. 22 – Il Consiglio è così composto:

- un Presidente,
- cinque vice Presidenti territoriali di cui 1 per ogni regione di cui all'Articolo 20
- sette vice-Presidenti delegati incaricati di missioni specifiche
- un segretario generale,
- un tesoriere
- quindici membri

Essi costituiscono il **Consiglio plenario**.

Il Presidente, i vice Presidenti, il segretario generale e il tesoriere sono eletti dal Consiglio per la durata del mandato del Consiglio stesso. Essi costituiscono l'**organo esecutivo**. Al momento del rinnovamento del Consiglio il presidente non è immediatamente rieleggibile per ricoprire questa funzione, salvo voto espresso formalmente da un voto a scrutinio segreto a maggioranza dei membri del Consiglio. L'organo esecutivo viene eletto immediatamente dopo l'elezione dell'insieme dei membri del Consiglio.

Il Consiglio può cooptare, su proposta del Presidente, fra cinque e dieci personalità che aderiscano all'associazione e che appartengano a uno dei tre collegi per partecipare al Consiglio ed eventualmente portarle avanti delle missioni. Tali membri cooptati del Consiglio hanno un voto deliberativo. La loro funzione cessa con la fine del mandato del Consiglio.

Le organizzazioni iniziatrici dell'APMM, l'ANEM, l'AEM e l'UNCEM dispongono di un rappresentante all'interno del Consiglio in aggiunta ai membri previsti dal presente articolo.

Art. 23 – Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta sia nell'interesse dall'associazione e almeno una volta all'anno. Esso si riunisce obbligatoriamente alla vigilia dell'assemblea generale per preparare i lavori di tale istanza e per approvare i rapporti statutari e il rapporto del tesoriere sulla gestione dei conti che saranno presentati di fronte all'Assemblea stessa. La riunione del Consiglio è convocata di diritto quando richiesta in forma scritta da un quarto dei suoi membri titolari.

I membri sostituti sono invitati a partecipare al Consiglio, ma non prendono parte al voto se il titolare è presente. In assenza del titolare e del suo sostituto, e in seguito ad un accordo del Consiglio, il titolare può essere rappresentato da un altro membro titolare cui egli affida il suo potere di deliberazione. Il Consiglio può deliberare validamente solo se i due terzi dei membri sono presenti o rappresentati o se un terzo dei suoi membri titolari è effettivamente presente. Un membro del Consiglio può disporre di un solo potere di voto.

Il Presidente riunisce l'organo esecutivo ogni volta che appaia necessario trattare questioni amministrative dell'associazione il cui esame non può essere posticipato, per preparare i consigli plenari, o per deliberare su questioni che richiedano una presa di posizione rapida dell'associazione. Il Presidente può associare altri membri del Consiglio se ritenga necessaria la loro presenza in funzione dell'ordine del giorno. Il Consiglio plenario è informato il prima possibile delle decisioni prese dall'esecutivo.

Il voto all'interno del Consiglio è personale. Le deliberazioni vengono prese alla maggioranza dei suoi membri presenti o rappresentati. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Art. 24 – Il Consiglio:

- concretizza le decisioni dell'assemblea generale e in particolare gli orientamenti strategici da essa decretati attraverso un programma di azione attualizzato ogni anno
- stabilisce il budget annuale dell'associazione nell'ambito di un budget triennale adottato dall'assemblea generale, ne segue l'esecuzione e approva annualmente i conti di gestione
- accoglie le associazioni locali, nazionali e regionali verificando la loro compatibilità con gli statuti e i principi della Carta,
- si pronuncia su tutte le richieste di adesione dei membri associati in base alle stesse regole
- nomina i membri onorari

In modo generale è investito dei poteri più estesi nel limite dei fini dell'associazione e nell'ambito delle risoluzioni dell'assemblea generale. Esso prende tutte le disposizioni atte a garantire il funzionamento regolare dell'associazione e la realizzazione dei suoi obiettivi.

Art. 25 - Il Presidente :

- garantisce l'applicazione degli statuti e dei principi della Carta;
- convoca le istanze dell'associazione, le presiede, prepara ed esegue le loro decisioni;
- rappresenta l'associazione in sede giuridica e in tutti gli atti della vita civile;
- può accordare, nell'ambito delle sue attribuzioni, ogni tipo di delega ad altri membri del Consiglio.

Nell'applicare le decisioni del Consiglio egli:

- prende tutte le misure necessarie all'esecuzione delle missioni dell'associazione,
- assicura l'esecuzione del budget con il concorso del tesoriere
- amministra i beni dell'associazione ;

- assicura, con il concorso del segretario generale, la gestione degli affari e firma ogni tipo di contratto e di convenzione
- nomina e amministra il personale dell'associazione ;

In caso di assenza o di impedimento, le sue responsabilità sono prese in carico dal primo vice Presidente per quanto riguarda gli affari generali e dal segretario generale per le questioni amministrative.

COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO

Art. 26 – All'interno dell'associazione viene creato un Comitato scientifico e tecnico che garantisce i legami con la comunità scientifica, al fine di associarla più strettamente possibile agli obiettivi e alle attività perseguite dall'associazione. Esso ha inoltre come obiettivo di fare conoscere, per metterle a disposizione delle popolazioni montane, le conoscenze e le pratiche locali. Tale comitato riunisce, sotto la guida del vice Presidente incaricato di occuparsi delle questioni scientifiche e tecniche, i rappresentanti della ricerca mondiale nell'ambito della montagna e gli esperti locali. Tale comitato si riunisce almeno una volta all'anno e in occasione dell'assemblea generale sotto la presidenza del vice Presidente competente. Esso organizza il lavoro a sua discrezione e ne rende conto al Consiglio e all'assemblea generale.

RISORSE – QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 27 - Le risorse dell'associazione si compongono :

- di quote o contributi dei suoi membri ;
- di sovvenzioni provenienti dalle collettività o organismi pubblici,
- di contributi o risorse provenienti da persone fisiche o morali che desiderano apportare il loro sostegno all'associazione a patto che non siano contrari alle leggi in vigore ;
- di prodotti provenienti dalle retribuzioni percepite direttamente o indirettamente per servizi resi,
- di donazioni e lasciti conformi alle leggi in vigore,
- di eventuali prodotti finanziari.

Art. 28 - La quota annuale per una persona fisica equivale al reddito medio di una giornata. Tuttavia viene istituita una cifra minima di quota. Il contributo in natura è stabilito in riferimento al reddito medio di una giornata. Il Consiglio stabilisce un tariffario internazionale di riferimento per la cifra delle quote dovute da altre categorie di aderenti: collettività, comunità, organizzazioni. Su tale base viene decretato il tariffario per ogni grande regione geografica di cui all'articolo 20 in funzione del PIL della regione. In seguito viene adattato dalle associazioni alla situazione locale. Il tariffario è sottoposto alla convalida nel corso della più vicina assemblea generale. Le modalità di percezione delle quote o di pagamento dei contributi sono lasciati alla valutazione delle associazioni locali, nazionali o regionali. Per l'organizzazione federativa saranno accettate solo le quote in numerario. Esse vengono richieste all'inizio dell'anno civile e sono pagabili con tutti i mezzi di pagamento accettati dagli istituti bancari.

Art.- 29 – I conti dell'associazione sono tenuti dal tesoriere con l'aiuto di un contabile. Egli effettua, sotto l'autorità del Presidente, tutti i pagamenti e percepisce tutti gli introiti. A scadenza annuale egli rende conto al Consiglio della gestione finanziaria. I conti annuali che comprendono un conto economico e un bilan devono essere approvati dal Consiglio. I conti sono verificati da un esperto contabile e da un commissario dei conti prima di essere sottoposti al Consiglio. L'assemblea approva i conti triennali stabiliti nelle stesse condizioni. Il Presidente, il tesoriere e il segretario generale possono firmare ogni tipo di documento finanziario.

GESTIONE – SCIoglimento

Art. 30 - L'anno sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

Art. 31 - Un regolamento interno precisa, in caso di necessità, il modo di funzionamento dell'associazione. Esso viene elaborato dal Consiglio e approvato dall'assemblea generale.

Art. 32 – Le delibere delle diverse istanze sono constatate dai verbali firmati dal segretario generale. Vengono tenuti registri di presenza, certificati dal Presidente o dal segretario generale, in allegato alle minute dei verbali.

Art. 33 - L'associazione potrà essere sciolta in ogni momento per decisione di un'assemblea generale appositamente convocata. Lo scioglimento viene pronunciato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento, l'assemblea generale straordinaria designa un commissario in caricato della liquidazione di cui essa determina i poteri. L'attivo netto rimanente sarà attribuito ad associazioni che perseguono uno scopo analogo.

Deciso a Ispoure (Pyrénées Atlantiques – Francia) il 5 settembre 2003.

Il Presidente, Jean Lassalle